

R.C. Medica – Perdita di verginità per colpa medica: nessun pregiudizio all'integrità sessuale

L'omesso accertamento preventivo da parte del ginecologo, che si appresti ad eseguire un intervento di indagine, circa lo stato di integrità imenale della paziente che abbia determinato l'inadeguatezza della pratica e dello strumento utilizzato per l'indagine, costituisce in colpa l'operatore sanitario nell'ipotesi di rottura della membrana imenea. Alla paziente è dunque risarcibile il danno biologico connesso alla inabilità temporanea e per la reazione ansioso-depressiva post traumatica accertata in sede medico legale, nonché il danno morale legato ad essa lesione. Non è invece risarcibile il danno morale richiesto come legato a danni psicologici di rilevante entità e per la lesione della "integrità sessuale" perché la lesione dell'imene non riveste più il carattere di elemento decisivo, e neanche accessorio, per un giudizio che si voglia dare di una persona, inadatto ed inadeguato ad incidere sul suo onore. Il processo evolutivo della coscienza sociale, infatti, ha fatto sì che allo stato attuale la verginità della donna non assuma più alcun connotato, positivo o negativo che sia, ai fini della valutazione della sua personalità.

Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Casoria – Sentenza 10 gennaio 2005; in "Responsabilità e risarcimento" n. 10, novembre 2005